DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2014

dell'8 aprile 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni in materia di informazione per l'autorizzazione dei biocidi ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, per approvare la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, per approvare l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 ([9]).

(10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 ([10]).

([1]) GU L 234 del 3.9.2013, pag. 1.
([2]) GU L 261 del 3.10.2013, pag. 23.
([3]) GU L 263 del 5.10.2013, pag. 7.
([4]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 22.
([5]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 25.
([6]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 28.
([7]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 31.
([8]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 35.
([9]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 38.
([10]) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 40.

(11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica l'approvazione dell'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 [1].

(12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) al punto 12n [Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0837**: Regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013 (GU L 234 del 3.9.2013, pag. 1).»;

2) dopo il punto 12n [Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono inseriti i seguenti punti:

«12na. **32013 R 0945**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, per approvare la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 23).

12nb. **32013 R 0955**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 955/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, per approvare il propiconazolo come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 9 (GU L 263 del 5.10.2013, pag. 7).

12nc. **32013 R 1032**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 22).

12nd. **32013 R 1033**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 25).

12ne. **32013 R 1034**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 28).

12nf. **32013 R 1035**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 31).

12ng. **32013 R 1036**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 35).

12nh. **32013 R 1037**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, per approvare l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 38).

[1] GU L 283 del 25.10.2013, pag. 43.

12ni. **32013 R 1038**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il tebuconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 40).

12nj. **32013 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che modifica l'approvazione dell'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 43).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 837/2013 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 945/2013, (UE) n. 955/2013, (UE) n. 1032/2013, (UE) n. 1033/2013, (UE) n. 1034/2013, (UE) n. 1035/2013, (UE) n. 1036/2013, (UE) n. 1037/2013, (UE) n. 1038/2013 e (UE) n. 1039/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 225/2013 del 13 dicembre 2013 ([1]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([1]) GU L 154 del 22.5.2014, pag. 22.